



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 678 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Gianluca **Infusino**, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Piraino, Riccardo Di Veroli, Arturo Maria Dell'Isola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Miur - Dipartimento Sistema Educativo Istruzione e Formazione - Direzione Generale Personale Scolastico, Usr Lombardia, Commissione Giudicatrice non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Paolo Conforti, Davide Pezzoni, Valerio Pascale, Francesco Polidoro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della nota dell'U.S.R. per la Lombardia prot.n. MIUR A00DRLO R.U. 16999 e relativi allegati del 27/09/16 e pubblicata in data 28/09/2016, ad oggetto l'elenco ammessi alle prove orali del concorso indetto con DDG 106 del 23/02/2016 per la Classe A28 (matematica e scienze);
- in parte de qua, degli eventuali provvedimenti dell'U.S.R. per la Lombardia con cui si è provveduto all'approvazione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle graduatorie con l'elenco degli ammessi alla prova orale per la classe di concorso A28 della procedura indetta con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;
- in parte de qua, della nota prot.n. MIUR AOODRLO R.U. 10451 del 27/06/2016, con relativi allegati, dell'U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto la pubblicazione delle griglie di valutazione prova scritta e pratica – Classe A28 di cui al Concorso per titoli ed esami D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;
- in parte de qua, del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 del Direttore Generale del M.I.U.R., pubblicato in G.U. il 26/02/2016;
- in parte de qua, D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito concorso pubblico per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- in parte de qua, del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 e allegati, con cui sono state definite le prove d'esame e i relativi programmi.
- di tutti i provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da **INFUSINO** GIANLUCA il 16\5\2017 :

- in parte de qua, della nota dell'U.S.R. per la Lombardia prot.n. MIUR A00DRLO R.U. 16999 e relativi allegati del 27/09/16 e pubblicata in data 28/09/2016, ad oggetto l'elenco ammessi alle prove orali del concorso indetto con DDG 106 del 23/02/2016 per la Classe A28 (matematica e scienze);

- in parte de qua, degli eventuali provvedimenti dell'U.S.R. per la Lombardia con cui si è provveduto all'approvazione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle graduatorie con l'elenco degli ammessi alla prova orale per la classe di concorso A28 della procedura indetta con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;

- in parte de qua, della nota prot.n. MIUR AOODRLO R.U. 10451 del 27/06/2016, con relativi allegati, dell'U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto la pubblicazione delle griglie di valutazione prova scritta e pratica – Classe A28 di cui al Concorso per titoli ed esami D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;

- in parte de qua, del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 del Direttore Generale del M.I.U.R., pubblicato in G.U. il 26/02/2016;

- in parte de qua, D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito concorso pubblico per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- in parte de qua, del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 e allegati, con cui sono state definite le prove d'esame e i relativi programmi.

- di tutti i provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti.

Nonché, con il presente atto di motivi aggiunti, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia:

- in parte qua, della nota n.571 del 6/02/2017, pubblicata in data 7/02/2017, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze – per la Regione Lombardia e relativo allegato;
- di tutti i provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

con il ricorso e con i motivi aggiunti in epigrafe il ricorrente **Infusino** Gianluca argomenta di aver partecipato per la Regione Lombardia al concorso indetto con DDG n.106/2016 per la classe di concorso A28, matematica e scienze, ottenendo alle prove scritte un punteggio complessivo di 27,43 punti (risultante dalla somma dei due punteggi attribuiti alla prova scritta di 19,43 e alla prova pratica di 8, inferiore alla sufficienza per soli 0,57 centesimi) che non gli consentiva di essere ammesso alla prova orale.

con il ricorso principale, il ricorrente ha innanzitutto contestato la paternità della prova pratica. Inoltre, ha sostenuto che la propria esclusione deve ritenersi illegittima perché la Commissione non ha indebitamente frazionato il punteggio della prova scritta e pratica: l'art. 400 comma 9 del Dlgs. n. 297 del 1994 (T. U. Scuola) prevede infatti che “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i

titoli” ma non la possibilità di dividere suddividere, a sua volta, il punteggio complessivo delle prove scritte o pratiche e di quelle orali. Allo stesso modo dispone il primo comma dell’art. 8 del D.M.n.95 del 2016 la cui illegittimità è stata evidenziata in varie ordinanze del TAR Lazio.

Infine, in via subordinata e ove non si ritenesse illegittima la propria esclusione, ha articolato una serie di censure con le quali ha chiesto l’annullamento del concorso indetto con DDG n.106/2017.

che l’amministrazione si è costituita in giudizio depositando copia della relazione informativa predisposta dal Presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D.G. 106 del 23.02.2016 per la classe di concorso A28, nonché del rapporto informativo predisposto dal Dirigente responsabile dell’Uff. VII di questo USR, unitamente a n. 7 allegati, dai quali è emerso che effettivamente la documentazione consegnata al ricorrente dopo la richiesta di accesso agli atti era relativa ad altro candidato, in quanto nella prova pratica effettivamente svolta il ricorrente ha conseguito un punteggio addirittura inferiore di quello indicato (6 anziché 8), per un totale di 25,43 punti;

che l’istanza cautelare è stata accolta ai fini di una sollecita fissazione del merito;

che con successivi motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la nota n.571 del 6/02/2017, pubblicata in data 7/02/2017, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze, per invalidità derivata, frattanto intervenuta;

Ritenuto che, trattandosi di concorsi indetti per un numero limitati di posti per ciascuna classe di concorso e per ciascuna Regione, essendo intervenuta nelle more del giudizio l’approvazione delle graduatorie di merito, l’accoglimento del gravame potrebbe rivelarsi lesivo per i controinteressati che si sono utilmente collocati nelle graduatorie medesime, ritualmente impugunate con i motivi aggiunti che dovessero vedersi pretermessi qualora la ricorrente fosse inserita in graduatoria a titolo

definitivo (cfr. T.A.R. Catania, sez. II, 11/10/2016, n. 2530; T.A.R. Roma (Lazio) sez. III 01 giugno 2015 n. 7695; cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 02/11/2015, n. 12345);

Ritenuto che occorra pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" e che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, per giurisprudenza costante della Sezione può ritenersi effettuabile la notifica con modalità telematiche, sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso e dei motivi aggiunti;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria regionale impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia

dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, l'USR resistente:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per la trattazione alla pubblica udienza del 26 giugno 2018.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO